



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 02 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA**

Assunto il 20/06/2022

Numero Registro Dipartimento 302

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6935 DEL 24/06/2022

Oggetto: OCDPC 833-2022 DI SUBENTRO ALLA OCDPC 558-2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ENTI ATTUATORI COMUNI DI COSOLETO E TERRAVECCHIA

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n. 7/96 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n.4 del febbraio 1997, avente ad oggetto: "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento all'art. 53;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., che prevede gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;
- il D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018;

VISTI:

- il D.P.G.R. n. 354/1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- la D.G.R. n. 541 dell'16.12.2015 e s.m.i. con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 3/2022, approvato con DGR 159/2022, pubblicato sul BURC n. 56 del 22/04/2022 recante "Regolamento organizzazione delle strutture della giunta regionale";

DATO ATTO CHE, tra l'altro, nel predetto Regolamento n.3/2022 il Dipartimento Protezione Civile risulta articolato in quattro Settori per come di seguito riportato:

Settore 1 Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento

Settore 2 Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza

Settore 3 Volontariato, Logistica, formazione e divulgazione per la resilienza delle comunità

Settore 4 Previsione, allertamento e sale operative;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 30 aprile 2022 con il quale è stato conferito all'Avv. Domenico Costarella l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile";

VISTI:

- la L.R. n. 36 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto "Legge di Stabilità Regionale 2022";
- la L.R. n. 37 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024";
- la D.G.R. n. 599 del 28 dicembre 2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 - 2024 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011, n.118);
- la D.G.R. n. 600 del 28 dicembre 2021 "Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024" (art.39, c.10, D.Lgs. n. 23.6.2011, n.118);

PREMESSO che con Deliberazioni di Giunta Regionale n.443 dell'8-10-2018 e n.494 del 6-11-2018 è stato richiesto al Governo Nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza, ai sensi dell'art.24 del decreto legislativo 2-1-2018 n.1, per gli eccezionali avversi eventi meteorologici ed idrologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre 2018 e dal 3 al 5 novembre 2018;

VISTE:

- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 601 del 01/08/2019 recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.833 del 12/01/2022 "per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018";
- Le Ordinanze Commissariali n. 1/558 del 28 marzo 2019 e n. 196/558 che nominano quale Soggetto Attuatore delle attività del Commissario Delegato, il Dirigente *ad interim* della U.O.A. di Protezione Civile della Regione Calabria (ora Dipartimento Protezione Civile);

CONSIDERATO

- CHE ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'OCDPC 558 del 15 novembre 2018, "Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, i Presidenti delle regioni...sono nominati Commissari Delegati ciascuno per il proprio ambito territoriale..."
- CHE ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 "Per l'espletamento delle attività di cui alle presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, e possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali.....";
- CHE ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, "Ciascun Commissario delegato e provincia autonoma di Trento e Bolzano predispone entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone in ordine:
 - a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, ivi comprese quelle di cui agli articoli 5 e 8, e degli interventi, anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;*
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea."*
- CHE ai sensi dell'art. 3 comma 1 "Ciascun Commissario delegato e provincia autonoma di Trento e Bolzano identifica entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo."
- CHE con nota 432801/SIAR del 19-12-2018 il Commissario Delegato ha trasmesso al Capo Dipartimento Protezione Civile il Piano degli interventi ammontante a totali € 3.000.000,00;

- CHE con nota n. POST/001574 dell'11-1-2019 del Capo Dipartimento della Protezione Civile il predetto Piano è stato ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni, per un importo di € 3.000.000,00, a copertura parziale di tutti gli interventi;
- CHE con nota prot.n.POST/0033921 dell'1-7-2019 è stata approvata la copertura completa degli interventi eseguiti a seguito dell'emergenza fino all'importo di € 13.905.839,53, di cui € 3.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie assegnate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8-11-2018, € 945.641,95 a valere sulle risorse finanziarie assegnate con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21-2-2019, € 9.960.197,58 nell'ambito della programmazione connessa al D.P.C.M. 4 aprile 2019;
- CHE nel piano approvato dal Capo Dipartimento Protezione Civile sono compresi alcuni interventi già programmati, riguardanti i Comuni di Cosoleto e Terravecchia, eseguiti solo in parte ovvero non avviati stante la carenza delle risorse economiche, delle rispettive Amministrazioni comunali, nella fase immediatamente successiva agli eventi;
- CHE i suddetti interventi, in particolare, risultano essere i seguenti:
 - ENTE ATTUATORE: Comune di Cosoleto
CODICE INTERVENTO: COS/B.02 - LOCALITA': varie - TITOLO INTERVENTO: Sistemazione viabilità comunale e rete acque bianche - IMPORTO: € 70.000,00;
 - ENTE ATTUATORE: Comune di Terravecchia
CODICE INTERVENTO:TER/B.13 – LOCALITA': Casella – Scannella - TITOLO INTERVENTO: Lavori di ripristino del tratto Casella – Scannella della strada comunale Terravecchia - Prato - IMPORTO: € 27.057,06;
 - CODICE INTERVENTO:TER/B.15 - LOCALITA': Pagarita – TITOLO INTERVENTO: Lavori di messa in sicurezza del torrente Cuppo - IMPORTO: € 57.722,35;
 - CODICE INTERVENTO:TER/B.16 - LOCALITA': Ciranna – TITOLO INTERVENTO: Lavori di ripristino della strada comunale Macchie della Noce e degli argini del torrente Colla - IMPORTO: € 33.529,75.
- CHE la situazione rappresentata dai Comuni di Cosoleto e Terravecchia è stata sottoposta all'attenzione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in occasione della trasmissione dello stato di attuazione delle attività programmate;
- CHE il Dipartimento nazionale, in merito, ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione degli interventi ove ritenuti ancora necessari;
- CHE i Comuni di Cosoleto e Terravecchia hanno comunicato il persistere delle condizioni di criticità e quindi la necessità di realizzazione degli interventi.
- CHE è necessario stipulare apposite convenzioni per la realizzazione degli interventi di cui trattasi con i rispettivi Enti attuatori;
- CHE allo scopo è stato predisposto apposito schema di convenzione, il quale, ad avvenuta approvazione, sarà sottoposto agli Enti attuatori per la stipula

CONSIDERATO

- CHE a seguito di emanazione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 833/2022, *“la Regione Calabria è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'articolo 1 comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 588/18, nel coordinamento degli interventi conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul fondo perle emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018;*
- CHE ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n.833/22, *“Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati”e, giusto comma 4, “ Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla*

contabilità speciale 6116, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558/2018 che viene al medesimo intestata”;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, in quanto le risorse afferiscono alla contabilità speciale n. 6116, aperta ai sensi della O.C.D.P.C. 558/2018, presso la Tesoreria di Catanzaro;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

Di confermare quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto.

Di prendere atto della nota del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale con la quale esprime il proprio nulla osta alla realizzazione degli interventi.

Di approvare lo schema di convenzione (Allegato 1), da sottoscrivere con gli Enti attuatori, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Di notificare il presente provvedimento agli Enti attuatori interessati.

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Redattore
Paolo Papalino
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Domenico Costarella
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Protezione Civile

O.C.D.P.C. 558/2018

OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 e n. 833 del 12 gennaio 2022 di subentro

C.U.P.: _____

Codice intervento : 558-_____

SCHEMA CONVENZIONE

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 - *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;

PIANO INTERVENTI di cui all’art. 1 comma 3 delle OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018.

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno __ del mese di _____

DA UNA PARTE

la Regione Calabria, C.F. 02205340793, nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile, _____ nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 30 della L.R. n. 7/1996, domiciliato presso la sede dello stesso settore, in Catanzaro.

E DALL’ALTRA

Il Comune di _____ (C.F. _____), rappresentato da _____ nato a _____ il _____ e domiciliato presso la sede dell’ente sito in _____ – cap _____ – _____ (__) in qualità di Sindaco per la provvisoria gestione dell’ente.

PREMESSO CHE

- la Regione Calabria con deliberazioni n. 443 dell’ 8 ottobre 2018 e n. 494 del 6 novembre 2018 ha chiesto al Governo Nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 1/2018, per gli eccezionali avversi eventi meteorologici ed idrologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre 2018 e dal 3 al 5 novembre 2018.
- Con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’ 8 novembre 2018 è stato “dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi

meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 e quantificato in € 3.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 02/01/2018 n. 1, per l'attuazione dei primi interventi nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento;

- in data 15 novembre 2018 è stata emanata l' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 ";
- con Ordinanze del Commissario Delegato n. 1/558 del 28 marzo 2019 e n. 196/558, il Dirigente della U.O.A Protezione Civile Regione Calabria (ora Dipartimento Protezione Civile) è stato nominato Soggetto Attuatore delle Attività del Commissario Delegato;
- in data 12 gennaio 2022 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 833 "per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018"

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. ____ del _____ con il quale è stato conferito al _____ l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Protezione Civile";

CONSIDERATO CHE

- Nel piano degli interventi approvato dal Capo Dipartimento Protezione Civile è compreso l'intervento già programmato, oggetto della presente convenzione, eseguito solo in parte ovvero non avviato stante la carenza delle risorse economiche dell'Amministrazione comunale nella fase immediatamente successiva agli eventi;
- la situazione rappresentata dal Comune è stata sottoposta all'attenzione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in occasione della trasmissione dello stato di attuazione delle attività programmate;
- il Dipartimento Nazionale, in merito, ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione degli interventi ove ritenuti ancora necessari;
- il Comune ha comunicato il persistere delle condizioni di criticità e quindi la necessità di realizzazione degli interventi.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Protezione Civile (nel seguito denominata Regione) ed il Comune di _____ per la realizzazione degli interventi denominato " _____".

2. Il Comune di _____ è individuato quale Ente attuatore ed è identificato quale responsabile della realizzazione dell'intervento di cui al punto 1.
3. Ai fini di una più puntuale individuazione dell'oggetto della concessione e degli obblighi da essa scaturenti, si considera la progettazione esecutiva, che sarà redatta dall'Ente Attuatore entro i termini fissati dall'art. 3 della presente convenzione.
4. I contenuti della presente convenzione hanno la valenza di disciplinare.

ART. 2 (Utilizzo delle risorse)

1. Le risorse da utilizzare per l'attuazione degli interventi di cui alla presente convenzione sono quelle delle OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 e n. 833 del 12 gennaio 2022 per le quali risulta aperta la contabilità speciale n.6116.
2. La struttura di supporto provvederà all'istruttoria tecnico - amministrativa della documentazione trasmessa dall'Ente Attuatore, ai fini dell'erogazione delle somme.
3. L'Ente Attuatore dell'intervento è tenuto a utilizzare le somme concesse secondo quanto riportato nel quadro economico relativo alla progettazione esecutiva sopra specificata, comportante una spesa sostenuta contenuta nell'importo complessivo programmato.
4. L'ammissibilità delle spese per l'intervento in oggetto è determinata secondo quanto prescritto dall'art. 5 della presente convenzione. Le spese non ammissibili rimangono a totale carico dell'Ente Attuatore.

ART. 3 (Oneri a carico dell'Ente Attuatore)

1. L'Ente Attuatore si impegna a nominare il R.U.P. ed i progettisti dell'intervento, nonché a verificare che il R.U.P. utilizzi in ogni atto afferente l'intervento il codice unico di progetto dallo stesso generato e comunicato al Dipartimento Protezione Civile. È obbligatorio il riferimento al codice in questione, alla fonte finanziaria e al titolo dell'intervento in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento medesimo.
2. L'Ente Attuatore Comune di _____ assume la competenza della progettazione e dell'esecuzione dell'opera pubblica da realizzare - denominato "_____ per l'importo di € _____ (euro _____/___), impegnandosi a porre in essere tutti gli adempimenti per consentire la sua realizzazione a norma delle vigenti Leggi e disposizioni in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
3. L'Ente Attuatore è il solo responsabile relativamente alle procedure di affidamento dell'attività di progettazione, dell'appalto, dell'esecuzione e collaudo dei lavori (che dovranno essere realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato e all'osservanza delle norme tecniche ivi contenute), nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alle normative in materia di garanzia della concorrenza, di protezione dell'ambiente, alle direttive comunitarie in materia di informazione e pubblicità, alle disposizioni attinenti la sicurezza dei cantieri ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. e a quelle contenute nella Legge 55/90 e s.m.i., relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.
4. Al fine di garantire il monitoraggio dell'attuazione degli interventi da parte della Regione, il Responsabile del Procedimento individuato dall'Ente Attuatore dell'intervento finanziato, dovrà

fornire tempestivamente e su richiesta della Regione ogni utile informazione relativa alla propria attività, necessaria al monitoraggio e alla verifica sull'attuazione dell'intervento all'Dipartimento Protezione Civile.

5. Anche se anticipate con altro mezzo, le comunicazioni dovranno essere fornite in originale, o copia autenticata, secondo le disposizioni di legge, sottoscritte dal Responsabile del Procedimento e dal Rappresentante Legale dell'Ente Attuatore.
6. Ai fini di cui alla presente Convenzione, l'Ente Attuatore si impegna:
 - a utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente – **ed a pena della sua revoca** - per la realizzazione dell'intervento indicato nell'art. 3 della presente convenzione;
 - a realizzare l'opera finanziata secondo il cronoprogramma specifico dell'intervento, fatte salve eventuali variazioni dovute a cause di forza maggiore;
 - a restituire eventuali somme non utilizzate e/o spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione;
 - a presentare adeguate situazioni contabili e tecniche in relazione agli stati di avanzamento dei lavori e di fine lavori;
 - a compilare eventuali schede di monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento, ogni qualvolta la Regione lo richieda;
 - a tenere in un luogo stabilito, in modo unitario e ordinato, tutta la documentazione relativa all'opera finanziata e garantire la disponibilità della stessa per eventuali controlli – con un preavviso minimo di un giorno – fino a dieci anni dalla data di chiusura degli interventi previsti;
 - a consentire le ispezioni, per esaminare documenti e visionare i lavori, di funzionari regionali, nazionali, tecnici incaricati per i controlli della realizzazione dell'opera;
 - a rispettare i tempi di realizzazione degli interventi;
 - a trasmettere alla Regione, tempestivamente e in duplice copia, copia conforme degli atti amministrativi e contabili, rilevanti ai fini della realizzazione dell'opera;
 - ad assolvere agli obblighi di informazione e pubblicità stabiliti per legge;
 - ad utilizzare presso i cantieri dei lavori i cartelloni informativi, secondo le relative disposizioni normative, e laddove pertinenti, secondo le direttive comunitarie in materia di pubblicità e informazione.
 - al caricamento dei dati sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
7. L'Ente Attuatore, prima di procedere all'appalto dei lavori, dovrà comunque assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione, che sia stato nominato il collaudatore statico nei casi previsti dalla normativa vigente e che si sia provveduto, in tutti i casi non espressamente esentati dalla normativa nazionale e regionale vigente, al deposito/autorizzazione del progetto presso il competente Servizio Tecnico regionale. I contratti d'appalto stipulati dall'Ente Attuatore dovranno assicurare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel più breve termine possibile e in ottemperanza a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato.

8. L'Ente Attuatore si obbliga ad inserire, nei contratti d'appalto, opportune clausole di penalità a carico dell'appaltatore in caso di ritardo nell'esecuzione delle opere e specifiche norme di disciplina della tempistica del lavoro. I termini contrattualmente assegnati per l'esecuzione degli interventi (___ giorni di cui ___ giorni per la progettazione, ___ per appalto-contratto e ___ giorni per la realizzazione ed il collaudo delle opere) dovranno comunque assicurare che tutte le opere previste nella progettazione siano ultimate, collaudate e rendicontate nei termini previsti.

ART. 4

(Spese generali)

1. L'Ente Attuatore provvede allo svolgimento di tutte le attività progettuali, di direzione lavori e accessorie, necessarie per pervenire all'appalto dell'intervento e alla corretta esecuzione dei lavori.
2. L'Ente Attuatore può affidare, con le modalità previste dalle normative vigenti in materia (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50):
 - la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
 - la direzione dei lavori;
 - il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);
 - la relazione geologica;
 - l'incarico di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento;
 - il collaudo tecnico-amministrativo, il collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici nonché l'eventuale monitoraggio delle opere eseguite;
 - ai soggetti individuati dalle norme vigenti, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di particolare complessità, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.
3. Nel valutare la congruità della spesa relativa all'intervento, si farà riferimento al prezzario regionale vigente e per le eventuali voci non presenti, si provvederà ad apposita e documentata analisi dei prezzi, secondo le norme vigenti.
4. L'importo complessivo delle spese generali e tecniche, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 15% dell'importo totale dei lavori. Rientrano nel limite del 15% di cui sopra:
 - a) le spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori, redazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
 - b) spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, relazioni geotecniche, relazioni idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
 - c) le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;

- d) le spese per attività di consulenza e di supporto;
- e) le spese per commissioni giudicatrici e spese di gara, ivi comprese le spese per pubblicità;
- f) tutte le altre spese contemplate dalle norme vigenti.
- g) Il 15%, relativo alle spese di cui sopra, non costituisce una percentuale fissa, ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dell'Ente Attuatore.
- h) Non rientrano nel limite percentuale di cui sopra, le eventuali spese per l'esecuzione delle indagini geognostiche e dei sondaggi ed in generale le spese per voci di costo che dovranno essere affidate come forniture di servizi ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non possono pertanto rientrare nelle competenze professionali dei tecnici incaricati della progettazione. La progettazione deve essere sviluppata ed elaborata secondo le prescrizioni di legge, sia in materia di norme tecniche generali e particolari, che di norme relative al territorio e all'ambiente.

ART. 5

(Importo del finanziamento)

1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'opera, come identificata nel precedente art. 3, il finanziamento concesso dalla Regione è pari all'importo indicato nell'articolo 3.
2. L'Ente Attuatore riconosce e dichiara che l'importo concesso comprenderà e compenserà tutte le voci di costo così come saranno articolate schematicamente nel Quadro Economico del progetto esecutivo, eventuali maggiori oneri saranno a carico dello stesso.
3. **Dopo l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, L'Ente Attuatore dovrà approvare il nuovo quadro economico di spesa al netto delle economie conseguite a seguito del ribasso d'asta e ne darà tempestiva comunicazione al Dipartimento Protezione Civile.**
4. Nella rimodulazione del quadro economico la voce per imprevisti può essere rideterminata nel limite del 5% oltre IVA dell'importo netto di aggiudicazione, a valere sulle economie di gara conseguite.
5. **Il nuovo quadro di spesa così determinato, costituirà parte integrante della presente convenzione che ha la valenza di disciplinare e le restanti economie di gara rientreranno nella disponibilità della Regione.** Resta espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo di finanziamento, per qualsiasi motivo determinatasi, ove non diversamente decretato dalla Regione, fa carico all'Ente Attuatore, che provvede a propria cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

ART.6

(Varianti)

1. Le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto esecutivo, con esclusione di qualsiasi variante, salvo quelle previste dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e comunque nel rispetto del termine ultimo stabilito all'art. 3 della presente convenzione.
2. Eventuali varianti in corso d'opera, nel limite del 5% degli importi accantonati per imprevisti e nei termini consentiti dalle norme vigenti, dovranno essere approvate dall'Ente Attuatore e

comunicate alla Regione, per la presa d'atto. Eventuali maggiori oneri saranno a esclusivo carico dell'Ente Attuatore.

3. L'esecuzione di eventuali varianti prima della suddetta presa d'atto e/o l'utilizzo di somme eccedenti l'importo approvato, restano a esclusivo rischio L'Ente Attuatore.
4. L'utilizzo delle somme rese disponibili da eventuali ribassi d'asta, eccedenti il 5%, senza preventiva espressa autorizzazione da parte della Dipartimento Protezione Civile restano a carico esclusivo L'Ente Attuatore.

ART. 7

(Verifiche e controlli)

1. La Regione Calabria, anche ai sensi del primo comma dell'art. 23 della Legge Regionale n. 31/1975, si riserva ogni necessaria iniziativa di controllo e di verifica delle esecuzioni delle opere e delle relative procedure. Tali verifiche non esimeranno comunque L'Ente Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle procedure previste dalle vigenti normative. Le verifiche di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente Attuatore e sono regolate dalla presente convenzione.

ART. 8

(Collaudo)

1. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento è effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla norma, L'Ente Attuatore nomina il collaudatore o i componenti della Commissione di collaudo in corso d'opera.
2. L'Ente Attuatore, ultimate le operazioni di collaudo e dopo aver approvato i relativi atti, ne trasmette copia conforme alla Regione.

ART. 9

(Rapporti con i terzi)

1. L'Ente Attuatore agisce in nome e per conto proprio ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non può, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti della Regione. Resta inteso che la Regione Calabria rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con i terzi in dipendenza della progettazione e realizzazione dell'opera (lavori, forniture, espropri, danni etc.).

ART. 10

(I.V.A.)

1. Sono a carico del finanziamento le sole spese per I.V.A. non deducibili da parte dell'Ente Attuatore ai sensi della vigente normativa.
2. Le quote I.V.A., con esclusione di quelle di cui al comma precedente, non sono riconosciute in sede di rideterminazione finale del finanziamento e, qualora siano state comunque corrisposte a titolo di anticipazione, sono portate a compensazione in sede di erogazione del saldo di cui al successivo art.11.
3. Per quanto riguarda le aliquote I.V.A., si precisa che la scelta è connessa alla tipologia degli interventi di riferimento (come da D.P.R. n.633/1972 e ss.mm.ii.) e rientra tra le competenze

degli enti attuatori in indirizzo; pertanto qualsiasi contestazione in merito all'errata applicazione del citato D.P.R. rimarrà a totale carico e responsabilità degli stessi.

ART. 11

(Rate di anticipazione – saldo)

1. Allo scopo di garantire la necessaria disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'intervento, l'importo del finanziamento verrà erogato secondo le modalità di seguito riportate:
 - anticipazione pari al 30% del costo definitivo dell'intervento, risultante dal quadro economico approvato in seguito alla gara d'appalto, che sarà corrisposta all'avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori, a seguito della trasmissione, da parte dell'Ente Attuatore, degli atti relativi all'affidamento delle prestazioni tecniche (nomina RUP, incarichi tecnici, affidamenti di servizi ecc), della gara d'appalto e del quadro economico rimodulato;
 - le risorse ulteriori, con riferimento al costo definitivo dell'intervento, saranno erogate in ratei successivi sulla base dell'effettivo avanzamento dell'opera giustificata dalla trasmissione di stati d'avanzamento, certificati di pagamento, fatture e provvedimenti di approvazione e/o liquidazione delle spese connesse alla realizzazione dell'opera, nonché dei relativi mandati di pagamento quietanzati, evidenzianti una spesa sostenuta di almeno l'80% delle somme precedentemente trasferite dalla Regione. Tutti i mandati di pagamento trasmessi e relativi alle spese già sostenute, dovranno essere irrevocabili e quindi quietanzati dagli Istituti di Credito eroganti ed essere accompagnati dalla relativa attestazione di pagamento sottoscritta da questi ultimi
 - il saldo finale, sarà liquidato ad avvenuta approvazione e presentazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o collaudo finale dei lavori e della relazione acclarante i rapporti tra Regione Calabria ed Ente attuatore.
 - La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare la puntuale ed esatta rispondenza di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Ente a giustificazione delle richieste di accredito delle singole rate di finanziamento. La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla utilizzazione dell'accredito stesso.

ART. 12

(Rendicontazione)

1. Alla richiesta di ciascuna erogazione di ratei successivi al primo, l'Ente Attuatore deve allegare la rendicontazione della spesa esigibile maturata e/o sostenuta, corredata della documentazione giustificativa, in copia conforme all'originale, (atti di approvazione e/o di liquidazione di spese tecniche, SAL, fatture ecc) comprendente i mandati di pagamento quietanzati e/o ogni altro documento che si riterrà opportuno.
2. Per la verifica di ammissibilità della spesa, l'Ente Attuatore si impegna a trasmettere, su richiesta della Regione, qualunque documentazione ritenuta a ciò necessaria. In merito, l'Ente Attuatore si impegna, in primis, alla conservazione presso la propria struttura, della documentazione originale o in copia conforme, probante la spesa esigibile sostenuta.

ART. 13

(Revoca del finanziamento)

1. La Regione Calabria può revocare il finanziamento nel caso in cui l'Ente Attuatore incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza, pur se non esplicitamente riportate o richiamate nell'articolato, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.

2. La Regione Calabria può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso, per motivi imputabili all'Ente Attuatore, il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento.
3. La Regione Calabria si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti del Soggetto Attuatore che hanno determinato la revoca del finanziamento.
4. E' facoltà della Regione Calabria procedere alla revoca del finanziamento concesso, nel caso in cui entro i termini previsti dall'art. 3 – comma 8 il soggetto beneficiario non abbia provveduto ad affidare la progettazione dell'intervento e/o non abbia approvato il progetto esecutivo, in caso di progettazione interventi all'ente.
5. E' facoltà della Regione Calabria procedere alla revoca del finanziamento concesso, nel caso in cui entro i termini previsti dall'art. 3 – comma 8 non si sia proceduto alla stipula del contratto d'appalto.

ART. 14

(Sostituzione dell'Ente beneficiario)

1. Nei casi di revoca del finanziamento, il Commissario Delegato si riserva la facoltà di sostituire, nei contratti stipulati per la realizzazione dell'intervento oggetto del finanziamento, all'Ente Attuatore un Commissario ad acta o altro Ente.
2. In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, l'Ente si impegna a inserire nei contratti stipulati per l'esecuzione dell'opera finanziata esplicita clausola che contempli il subentro di terzi nei contratti stessi.

ART. 15

(Definizione delle controversie)

1. Le eventuali controversie tra la Regione e l'Ente Attuatore sono sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione in via amministrativa. In mancanza di conciliazione, le controversie sono deferite al Giudice Ordinario. A tal fine il foro competente è quello di Catanzaro.

ART. 16

(Richiamo alle norme di legge vigenti e pubblicazione)

1. La presente convenzione non comporta oneri di registrazione configurandosi quale "provvedimento di interesse pubblico" ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 art. 3 comma a, dell'Allegato parte 3° "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione"
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, da valere a tutti gli effetti quale disciplinare tecnico, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale ai sensi del D.L. n.145 del 23-12-2013, convertito in modificazioni dall'art.6, comma 6 della legge n.9 del 21-12-2014.

**PER L'ENTE ATTUATORE
IL SINDACO**

**PER LA REGIONE CALABRIA
IL DIRIGENTE GENERALE**
